

## Una panoramica delle notizie più significative negli ultimi mesi

### DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

#### L'8 febbraio 2020 l'ECOFIN ha aggiornato la *black list* europea

*L'iscrizione di un Paese nella black list europea delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali non comporta di per sé conseguenze fiscali sfavorevoli in Lussemburgo, a condizione che le transazioni effettuate tra entità lussemburghesi ed entità situate in tali giurisdizioni siano in linea con le disposizioni normative nazionali.*

L'8 febbraio 2020, il Consiglio Affari economici e finanziari dell'Unione Europea (ECOFIN) ha aggiornato la *black list* europea contenente le giurisdizioni considerate non cooperative a fini fiscali.

L'Unione Europea ha incluso nella suddetta *black list* altri quattro Stati (Isole Cayman, Palau, Panama e le Seychelles) oltre agli 8 già compresi in precedenza (*i.e.* Isole Samoa americane, Isole Figi, Guam, Oman, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Vergini e Vanuatu).

L'obiettivo primario della predisposizione di questa *black list* a livello europeo è quello di aiutare gli Stati membri dell'UE nelle trattative con i Paesi che incoraggiano pratiche fiscali abusive. Inoltre, l'inclusione nella lista mira ad incoraggiare le giurisdizioni ricomprese a conformarsi agli standard fiscali internazionali, così da poter essere eliminate dall'elenco.

Con riguardo al Lussemburgo, il 7 maggio 2018 è stata pubblicata dalle autorità fiscali lussemburghesi la circolare n. 64 attestante le misure che dovranno essere prese nei confronti delle società lussemburghesi che pongano in essere transazioni con giurisdizioni non cooperative indicate nella *black list* europea. Come previsto dalla circolare, le società lussemburghesi sono tenute a indicare nella propria dichiarazione fiscale annuale le transazioni infragruppo effettuate con entità costituite o residenti in giurisdizioni non cooperative. Mentre, le autorità fiscali lussemburghesi hanno la facoltà, negli accertamenti fiscali, di riesaminare attentamente tali transazioni, concentrandosi principalmente sul fatto che tali transazioni siano o meno effettuate a condizioni di mercato.

In conclusione, la semplice iscrizione di un Paese nella *black list* europea delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali non comporta conseguenze fiscali sfavorevoli in Lussemburgo, a condizione che le transazioni effettuate tra entità lussemburghesi ed entità situate in tali giurisdizioni siano in linea con le disposizioni normative nazionali.

### TAX

#### L'11 febbraio 2020 l'OCSE ha pubblicato il nuovo capitolo X delle Linee guida sul *transfer pricing*.

*I gruppi multinazionali dovranno rivedere le proprie transazioni finanziarie infragruppo così da verificare il rispetto delle nuove linee guida con riguardo sia alle proprie transazioni sia alla documentazione TP predisposta al fine di evitare problemi legati alla riclassificazione o all'adeguamento degli interessi.*

Il 3 luglio 2018, l'OCSE ha avviato una consultazione sui prezzi di trasferimento nelle transazioni finanziarie. A conclusione di tale periodo di consultazione, l'11 febbraio 2020, l'OCSE ha pubblicato le conclusioni a cui è pervenuto, pubblicando il nuovo capitolo X delle Linee guida sul *transfer pricing* (TP).

Tale capitolo potrà essere di aiuto al fine di colmare quelle problematiche che hanno portato a diverse controversie (in tutto il mondo) in ambito TP.

Le questioni trattate da questo nuovo capitolo sono molto rilevanti per il Lussemburgo, Stato particolarmente attrattivo per gli istituti finanziari e per i gruppi multinazionali che vi collocano le loro *holding*. L'OCSE nelle proprie linee guida raccomanda alcuni approcci particolari, pertanto le multinazionali dovranno rivedere le proprie transazioni finanziarie con parti correlate alla luce delle nuove raccomandazioni e, se del caso, adeguarsi alle nuove disposizioni.

In particolare, nella prima parte delle linee guida, vengono stabiliti i principi e i fattori che devono essere applicati e/o presi in considerazione al fine di valutare quando una operazione possa essere considerata finanziamento infragruppo e quando una operazione è da considerarsi finanziaria invece che commerciale. A tale fine, è necessario analizzare le condizioni contrattuali della transazione, le funzioni svolte dalle parti coinvolte e i rischi assunti. Inoltre, sono indicati i principi da seguire al fine di predisporre un'analisi funzionale delle caratteristiche economicamente rilevanti delle transazioni finanziarie.

La seconda parte delle linee guida fornisce indicazioni su quali sono gli aspetti rilevanti all'interno di un gruppo multinazionale legati alla gestione della tesoreria, ai finanziamenti infragruppo e alla copertura del rischio. In particolare, analizziamo gli aspetti più rilevanti.

Con riguardo ai finanziamenti infragruppo si ricorda che deve essere tenuta in considerazione la prospettiva di entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione. Si deve altresì tenere conto del grado di affidabilità creditizia, del rischio di credito, delle circostanze economiche e del merito creditizio. Inoltre, affinché la transazione finanziaria possa essere considerata conforme al principio di libera concorrenza, la guida stabilisce che la determinazione dei tassi di interesse deve essere effettuata mediante l'applicazione del metodo del confronto di prezzo (CUP).

Per quanto riguarda il *cash pooling*, nelle linee guida si precisa che i guadagni del c.d. *cash pool leader* devono dipendere dalle funzioni da questo svolte ai fini dell'operazione e dai rischi assunti per facilitare o permettere l'accordo di *cash pooling*.

Anche le operazioni di assicurazione e riassicurazione poste in essere dalla compagnia di assicurazione o riassicurazione di proprietà del gruppo (non attivo e non operante nel business delle assicurazioni) sono disciplinate dalle linee guida sul TP. A tale riguardo, le linee guida individuano diversi indicatori utili a qualificare la transazione come una attività di assicurazione o riassicurazione.

Nonostante tali nuove disposizioni siano una guida e non siano pertanto vincolanti in senso stretto, è molto probabile che le amministrazioni fiscali dei Paesi membri dell'OCSE (ivi incluso il Lussemburgo) le prenderanno a modello nella valutazione delle transazioni finanziarie tra parti correlate.

L'applicazione della nuova guida può consentire alle amministrazioni fiscali di riclassificare i prestiti infragruppo in investimenti in capitale di rischio, negando quindi le detrazioni degli interessi e applicando le ritenute alla fonte sui dividendi, nei casi in cui il contribuente non sia in grado di produrre una corretta documentazione in relazione ai prezzi di trasferimento. Infatti, tale documentazione TP sembra essere notevolmente ampliata dalle nuove linee guida e deve includere nuove indicazioni riguardanti, ad esempio, la classificazione del debito, la capacità del mutuatario di ottenere finanziamenti da terzi, etc. E', quindi, fondamentale che i gruppi multinazionali rivedano le proprie transazioni finanziarie infragruppo così da verificare il rispetto delle nuove linee guida con riguardo sia alle proprie transazioni sia alla documentazione TP predisposta al fine di evitare problemi legati alla riclassificazione o all'adeguamento degli interessi.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.  
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.  
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

**Emanuele Grippo**  
Partner

 Milano

 +39 02 763741

 [emgrippo@gop.it](mailto:emgrippo@gop.it)



**INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali**

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: [relazioniesteme@gop.it](mailto:relazioniesteme@gop.it). Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.